



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 19 novembre 2024

**DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, CONVERTITO IN LEGGE 7 OTTOBRE 2024, N. 143:
INDENNITÀ *UNA TANTUM* (C.D. "BONUS NATALE") - MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO
LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 167**

Facciamo seguito alla circolare del 22 ottobre scorso e afferente al c.d. "Bonus Natale" per comunicare che, in data 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 che, *inter alia*, introduce alcune modifiche alle previsioni riguardanti la suddetta indennità *una tantum*.

Come già rappresentato con la nostra circolare, la norma originaria prevedeva la sussistenza, congiuntamente, dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

- a) reddito complessivo nell'anno di imposta 2024 non superiore ai 28.000,00 euro;
- b) in caso di nucleo familiare plurigenitoriale:
 - essere coniugato e non legalmente separato con almeno un figlio, seppur nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, **entrambi fiscalmente a carico**, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR;
 - in caso di nucleo familiare monogenitoriale:
 - avere almeno un figlio a carico.
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza fiscale).

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 del Decreto Legge n. 167/2024, i nuovi requisiti soggettivi e oggettivi sono i seguenti:

- a) reddito complessivo nell'anno di imposta 2024 non superiore ai 28.000,00 euro;
- b) avere almeno un figlio a carico, **indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare**;
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza fiscale).



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Stante ciò, è stato **eliminato** il requisito del coniuge a carico.

Inoltre, la novella normativa prevede che **il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità.**

Il lavoratore, pertanto, dovrà dichiarare che il coniuge o il convivente non richiederanno il bonus ad altro datore di lavoro.

Pur consapevoli dei disagi organizzativi che ciò comporta (aspetto evidenziato anche dagli operatori del settore), si rende necessario far sottoscrivere una nuova autodichiarazione a sostituzione della precedente.

In allegato, si fornisce un *fac simile* di istanza modificata in accordo alle nuove previsioni sopra declinate.

* * *

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)